

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 3^ Divisione – 1^ Sezione

Indirizzo Postale : Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica : persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata : persociv@postacert.difesa.it

A TUTTI GLI ENTI LORO SEDI
OO.SS. LORO SEDI

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale. Applicazione artt. 57, 58 e 59 CCNL Comparto Funzioni Centrali 12 febbraio 2018.

Seguito circolare n. 77534 dell' 11 dicembre 2017

1. PREMESSA

Il CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, in vigore dal 13 febbraio 2018, ha apportato, tra l'altro, alcune rilevanti modifiche riguardanti l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale (cd. part time).

Nel recepire il contenuto del D.lgs. n. 81/2015, di cui alla circolare a seguito, nonché della specifica normativa di settore, la nuova normativa contrattuale ha disciplinato la **priorità alla trasformazione** distinguendo, tra i soggetti interessati, coloro che hanno diritto alla trasformazione per documentati gravi o urgenti motivi, da coloro per i quali la trasformazione rimane subordinata al parere del responsabile dell'ente in ordine alla mancanza di pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Con la presente circolare si ritiene opportuno fornire un quadro riepilogativo delle novità introdotte dal CCNL in oggetto nella disciplina del contratto di lavoro part time.

2. TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 57, comma 3)

L'art. 57, comma 3, del succitato CCNL stabilisce che i dipendenti in servizio presentino apposita domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con **cadenza semestrale** (giugno - dicembre). Nelle domande deve essere indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6.

L'Amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda da parte della scrivente, concede la trasformazione del rapporto di lavoro oppure la nega, nel rispetto delle forme e delle modalità indicate dal D. lgs. 81/2015 (si vedano in merito anche le disposizioni di cui alla circolare emanata dalla scrivente n. C-3/651144 del 20.12.2012). Le pratiche verranno evase tenendo conto della data di decorrenza del part time indicata nella richiesta.

I responsabili degli enti sono tenuti a trasmettere le istanze protocollate e complete del parere entro e, comunque, non oltre 15 giorni dalla domanda dell'interessato.

Appare opportuno evidenziare che la richiesta dovrà essere effettuata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente:

es. A - istanza del dipendente 1 giugno 2018, data di inizio/cessazione/modifica part time non prima del 31 luglio 2018;

es. B - istanza del dipendente 27 giugno 2018, data di inizio/cessazione/modifica part time non prima del 26 agosto 2018.

3. DIRITTO ALLA TRASFORMAZIONE (art. 57, comma 9)

I dipendenti hanno diritto alla trasformazione nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7 del D.lgs. 81/2015.

Come già chiarito con circolare n. 77534 del 11.12.2017, punto 2, tali soggetti sono:

- i dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica costituita presso l'Asl territorialmente competente;
- i dipendenti che, in luogo del congedo parentale o nei limiti del congedo ancora spettante, ai sensi del Capo V del D.lgs. 151/2001, chiedono, per una sola volta, la trasformazione del rapporto di lavoro con una riduzione non superiore al 50%.

Nelle suddette ipotesi le domande sono presentate **senza limiti temporali** e l'Amministrazione è tenuta ad effettuare la trasformazione entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In proposito si richiama l'attenzione sui ristretti tempi entro cui è possibile provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro da parte di questa Direzione Generale.

Pertanto i responsabili degli enti sono tenuti a trasmettere le istanze, complete del parere, tenendo conto dell'urgenza del provvedimento entro e, comunque, non oltre 3 giorni dalla domanda dell'interessato.

Le suddette istanze dovranno essere motivate da parte degli interessati, in ordine all'urgenza della trasformazione, ed eventualmente corredate di idonea documentazione, ove già non in possesso dell'ufficio di appartenenza, dimostrativa del diritto del dipendente alla trasformazione (art.8, commi 3 e 7, d.lgs. n.81/2015).

In questo caso si evidenzia che la richiesta dovrà essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente:

es. - istanza del dipendente 2 aprile 2018, data di inizio/cessazione/modifica part time non prima del 17 aprile 2018;

4. RITORNO AL TEMPO PIENO (art. 57, comma 12)

Come già disciplinato dalla precedente normativa contrattuale i dipendenti in part time hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza del biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.

Per i soggetti che hanno diritto alla trasformazione di cui al precedente punto 3, tale disciplina non trova applicazione in quanto regolata dalla norma legislativa (art.8, commi 3 e 7, D.lgs. n. 81/2015)

Pertanto, a richiesta del dipendente, lo stesso può tornare al tempo pieno terminata l'esigenza del tempo parziale, nel rispetto dei limiti posti dalla succitata norma.

5. LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO (art. 59)

La nuova norma collettiva ridisegna la possibilità di svolgere un'attività lavorativa oltre quella definita contrattualmente.

- Prestazione di lavoro supplementare

il personale in part time, di tipo orizzontale, verticale o misto, può svolgere, a richiesta del Responsabile dell'ente e per specificate e comprovate esigenze organizzative od in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti anche da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise, prestazioni di lavoro oltre l'orario concordato tra le parti, ma nel limite dell'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali), nella misura massima del 25% della durata dell'orario a tempo parziale, con riferimento all'orario mensile.

Le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo giornaliero del lavoratore a tempo pieno nonché nelle giornate in cui non è prevista l'attività lavorativa (es. sabato) dal dipendente con part time orizzontale o misto, mentre i dipendenti con part time verticale possono effettuare le prestazioni entro il limite settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente lavoratore a tempo pieno.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto maggiorata del 15%.

Qualora le ore di lavoro supplementare siano eccedenti il limite del 25% dell'orario a tempo parziale ma rientrino comunque entro l'orario ordinario tale percentuale è elevata dal 15% al 25%.

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

- Lavoro straordinario

E' consentito, alle condizioni previste dall'art.59, c.7 – che rinvia all'art.25 del medesimo CCNL -, lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario al personale in part time qualora vengano richieste prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti e che superino la durata del normale orario di lavoro (36 ore settimanali).

6. APPLICAZIONE

In via transitoria ed in fase di 1^ applicazione, e soltanto sino al 31 maggio 2018, al fine di tutelare le legittime aspettative dei dipendenti che intendano fruire del part time in data antecedente la cadenza semestrale di giugno prevista dal CCNL, gli interessati potranno presentare istanza di P.T. entro la data suindicata. Le suddette richieste saranno trattate con le modalità sino ad oggi in uso.

Si rammenta che la richiesta dovrà essere effettuata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Le istanze successive a tale data dovranno essere presentate (dal 1° giugno) con le modalità previste dall'art. 57, c. 3 del succitato CCNL e specificate al Punto 2 della presente circolare (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 57, c. 9 del CCNL per i quali non sono previsti limiti temporali alla presentazione della domanda).

7. NORME FINALI

Per quanto non espressamente modificato continuano ad applicarsi le seguenti circolari:
circolare n. C-3/651144 del 20.12.2012
circolare n. 0058813 del 23.09.2015
circolare n. 0077543 del 11.12.2017
reperibili sul sito www.persociv.difesa.it, area circolari ed altra documentazione.

Gli Enti sono invitati a dare alla presente scrupolosa applicazione e provvedere alla massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anita CORRADO

Allegato: modulo di concessione, modifica, cessazione dal part time.